



Informazioni riguardanti la documentazione tecnica per la compatibilità elettromagnetica di un apparecchio elettrico¹

Le spiegazioni seguenti vi informano sul contenuto della documentazione tecnica completa per un apparecchio elettrico conformemente alla norma europea EN 17050-2:2004.

La documentazione tecnica deve provare la conformità del prodotto alle esigenze fondamentali. Deve coprire la concezione, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto e deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese; o almeno devono esserlo le informazioni fornite per la sua valutazione.

Il responsabile dell'offerta e dell'immissione in commercio deve potere presentare questa documentazione tecnica su richiesta dell'UFCOM entro un termine ragionevole (normalmente 15 giorni). Questa documentazione tecnica deve essere disponibile per dieci anni a decorrere dal giorno di fabbricazione dell'ultimo esemplare dell'apparecchio elettrico.

Il responsabile dell'offerta e dell'immissione in commercio non può sottrarsi a questa obbligazione invocando un particolarismo svizzero o la segretezza dei dati contenuti nella documentazione tecnica. Da una parte, questa obbligazione di fornire la documentazione tecnica è ugualmente valida in tutti i paesi dell'Unione europea (UE) e dall'altra parte, l'UFCOM, come pure le autorità di sorveglianza del mercato dell'UE, è sottoposto al segreto di funzione.

La non presentazione della documentazione tecnica può condurre al divieto di vendita dell'apparecchio controllato.

La documentazione tecnica deve essere composta da:

1. Una descrizione generale dell'apparecchio elettrico che permetta di identificarlo (ad es., istruzioni per l'uso, fotografie, descrizione, prospetto). Questa descrizione deve permettere di collegare in modo univoco la documentazione tecnica all'impianto e alla dichiarazione di conformità.
2. Le relazioni sulle prove effettuate, compresi elenco e risultati delle prove condotte come pure le relazioni di prove che dimostrano la conformità alle esigenze fondamentali di compatibilità elettromagnetica.
3. La dichiarazione dell'organismo di valutazione della conformità attestante la conformità dell'apparecchio ai requisiti, qualora sia stata applicata la procedura corrispondente.
4. Una descrizione e una spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali qualora le norme tecniche stabilite dall'UFCOM non siano state applicate o solo in parte. Le norme tecniche stabilite dall'UFCOM sono equivalenti alle norme armonizzate pubblicate dalla Commissione europea nel quadro della direttiva 2004/108/CE².

Elementi della documentazione tecnica richiesti da altre legislazioni (ad es. Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim, RS 814.81], ...) non devono essere forniti all'UFCOM.

¹ Questo documento è ugualmente disponibile in varie lingue sul nostro sito Internet in varie lingue www.ufcom.ch: Temi > Apparecchi e impianti > Accesso al mercato di apparecchi elettrici > Documentazione tecnica.

² L'elenco delle norme tecniche stabilite dall'UFCOM è disponibile sul nostro sito Internet: www.ofcom.ch: L'UFCOM > Basi legali > Prassi d'esecuzione > Apparecchi e impianti > Norme